Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Sabato, 17 settembre | Numero 220

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell' Unione postale): » 93; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1222, *che reca modificazioni ed aggiunte alle disposizioni in vigore sulle ferrovie e tramvie.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga all'art. 2 del Regio decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1327, la sovvenzione relativa al 1° gruppo di opere di ferrovie concesse alla industria privata (sede stradale e fabbricati) sarà di norma lasciata libera per il servizio dei capitali occorrenti alla costruzione.

La quota da riservarsi a garanzia dell'esercizio potrà gravare interamente sulla sovvenzione relativa all'armamento e completamento della linea.

Art. 2.

La delegazione fatta al Governo dal 2° comma dell'art. 4 del Regio decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1327, per la fissazione del limite massimo della sovvenzione relativa all'armamento e completamento della linea comprenderà altresì la facoltà di procedere periodicamente alla revisione di detto limite, in base alle reali condizioni del mercato.

Nel piano finanziario che, giusta il comma terzo dello stesso art. 4, verrà istituito in ciascun caso per l'assegnazione dell'anzidetta sovvenzione, potrà essere compresa, qualora vi sia capienza entro il limite massimo concedibile, l'eventuale eccedenza del costo preventivato per il primo gruppo di opere non coperta dalla prima sovvenzione.

Art. 3.

In deroga dell'articolo 30 del testo unico per le ferrovie concesse alla industria privata, le tramvie a trazione meccanica e automobili approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, il saggio lordo di capitalizzazione viene stabilito sulla base del saggio effettivo di impiego in titoli del debito pubblico consolidato italiano 3 e 50 per cento risultante dal prezzo medio dei listini ufficiali del trimestre anteriore alla trasmissione degli atti al Consiglio superiore dei lavori pubblici per le nuove domande di concessione, e alla trasmissione degli atti alla Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie per le domande di revisione di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, fermo restando l'aumento dell'1 e mezzo ai sensi dell'art. 30 del sucitato testo unico 9 maggio 1912.

Nel caso di scissione del piano finanziario ai sensi degli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1327, il saggio lordo di capitalizzazione sarà determinato per ciascuna delle sovvenzioni governative attribuite, rispettivamente al 1° gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) e all'armamento e completamento della linea.

La media dei saggi, di cui al precedente comma, verrà assunta in sede di conguaglio delle annualità, come saggio definitivo da adottarsi anche in caso di riscatto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 20 agosto 1921, n. 1223, *che proroga la validità del decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, concernente l'autorizzazione per la costruzione ed il collegamento di linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti idraulici.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, concernente l'autorizzazione per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti idraulici, la cui validità fu prorogata sino al 31 luglio 1921, giusta il R. decreto 3 febbraio 1921, n. 179, in virtù dell'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La validità del su citato decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, è prorogata sino a quando non saranno adottate nuove disposizioni legislative relativamente alla servitù di elettrodotto ed alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1235, *che sospende l'applicazione del regolamento 9 giugno 1921, numero 834, sulla nominatività obbligatoria dei titoli al portatore emessi dalle Provincie, dai Comuni, dalle Società per azioni, e da qualsiasi altro Ente.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 settembre 1920, n. 1297, che detta norme circa la nominatività dei titoli e delega al Governo del Re i provvedimenti occorrenti per l'applicazione della legge stessa;

Veduto il R. decreto 9 giugno 1921, n. 834, che stabilisce norme per l'applicazione della legge 24 settembre 1920, n. 1297, ai titoli di credito al portatore emessi dalle Provincie, dai Comuni, dalle Società per azioni, e da qualsiasi altro Ente;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con i ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la giustizia e gli affari di culto e per le poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È sospesa l'applicazione del R. decreto 9 giugno 1921, n. 834 che stabilisce norme per l'applicazione della legge 24 settembre 1920, n. 1297 ai titoli di credito al portatore emessi dalle Provincie, dai Comuni, dalle Società per azioni e da qualsiasi altro Ente.

Rimangono ferme le disposizioni della legge 24 settembre 1920, n. 1297 circa la tassa sui titoli esteri al portatore e le disposizioni del R. decreto-legge 22 aprile 1920 relativo alla imposta straordinaria sui dividendi, interessi e premi dei titoli emessi da Società, Provincie, Comuni e altri Enti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — DE NAVA — SOLERI — RODINÒ — GIUFFRIDA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 20 agosto 1921, n. 1230, *che estende nei territori annessi le disposizioni vigenti nel Regno sui prezzi massimi per i cereali del raccolto 1921.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, è pubblicato ed avrà esecuzione l'art. 1° al decreto-legge 4 maggio 1920, n. 660, che fissa i prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale per il raccolto 1921.

Per i cereali prodotti nei territori stessi saranno corrisposti i premi di cui alla lettera *a*) del citato articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 8 settembre 1921, n. 1233, *che stabilisce ed approva i distintivi caratteristici delle cartelle al portatore del consolidato 3 0/0 pel venturo decennio, a decorrere dal 1° ottobre 1921.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 7 settembre 1911, n. 994, con il quale furono stabiliti e approvati i segni caratteristici delle cartelle per il consolidato 3 0/0, da emettersi dal 1° ottobre 1911, per tutto il successivo decennio, fino al 30 settembre 1921.

Veduto l'art. 119 del regolamento generale sull'Amministrazione del debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, il quale dispone la rinnovazione delle cartelle al portatore sulle quali sia esaurita la serie delle cedole;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cartelle per le iscrizioni al portatore del consolidato 3 per cento, da emettersi per il sesto cambio decennale e per le operazioni ordinarie, con godimento dal 1° ottobre 1921 e semestri successivi, sino al 30 settembre 1931, sono stampate su carta filogranata gialla, conformi ai modelli visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro e depositati, insieme al presente, negli archivi generali del Regno.

La filograna della cartella è costituita dalla leggenda « Debito pubblico » circondata da ornati.

La filograna delle cedole rappresenta una lettera dell'alfabeto, diversa in ciascuna di esse dall'A al V, e circondata da ornati.

Art 2.

Nella parte anteriore (recto) della cartella e delle cedole, è stampato a sinistra, in colore TURCHINO, un medaglione con la Nostra effigie.

Le leggende della cartella e delle cedole sono stampate, per tutte le diverse serie e valori, in color BRUNO D'ITALIA sopra fondo costituito da ornati di color TURCHINO.

Le liste di separazione della cartella e delle cedole delle matrici portano rispettivamente la leggenda « CARTELLE AL PORTATORE DEL CONS.° 3 PER CENTO » e « CEDOLE DI RENDITA AL PORTA-

TORE DEL CONS.° 3 PER CENTO » stampata in caratteri inglesi maiuscoli, intrecciati fra di loro, in color BRUNO D'ITALIA, sopra un fondo costituito da tratteggiamenti rettilinei di color TURCHINO.

Nel basso delle cedole, ed in prossimità della linea destinata al taglio, è ripetuta la numerazione in carattere piccolo color NERO.

La leggenda sulle liste di separazione delle cedole dalla cartella è stampata in caratteri di fantasia, dissimili per ciascuna serie di rendita, con ornati e tratteggiamenti curvilinei in color BRUNO D'ITALIA, sopra un fondo formato da tratteggiamenti rettilinei di color TURCHINO ed indicante, per ogni appunto, il valore della rendita rispettiva.

Tali liste di separazione sono tramezzate da una fila di punti bianchi posti sopra fregi differenti per ogni valore, destinata a dare la traccia pel taglio delle cedole della cartella.

Art. 3.

Nella parte posteriore (verso) la cartella e le cedole portano stampata la indicazione del loro valore in grandi cifre, a guisa di fondo, collo stesso colore delle liste di separazione.

I colori delle leggende e delle liste di separazione nella parte posteriore della cartella e delle cedole sono diversi fra di loro e diversi per ciascuna serie o valore come nello specchio seguente:

Cartella da	Liste di separazione e valori in grandi cifre-colori	Leggende-colori
Lire 3	Rosso marrone	Bruno rosso
» 6	Bruno rosso	Rosso marrone
» 12	Verde oliva chiaro	Bruno rosso
» 30	Verde cupo	Rosso marrone
» 60	Bruno rosso	Verde oliva chiaro
» 150	Rosso marrone	Verde cupo
» 300	Bruno d'Italia	Turchino
» 900	Turchino	Bruno d'Italia

Art. 4.

I nuovi titoli hanno per la cartella e per le cedole leggende eguali a quelle stampate sugli attuali, in esecuzione del R. decreto 7 settembre 1911, n. 994.

Le cartelle delle serie di lire 3, 6, 12, 30, 60, 150 e 300 di rendita, porteranno nel lato superiore a destra tra la leggenda « CONSOLIDATO 3 PER CENTO » e il bollo demaniale, l'indicazione del valore rispettivo, in tutte lettere, o in cifre, formata da piccoli forellini.

Tali indicazioni del valore sono nella forma seguente:

Cartelle da	Indicazione del valore in traforo	Cartelle da	Indicazione del valore in traforo
Lire 3	Tre lire	Lire 60	60 Lire
» 6	Sei lire	» 150	150 L
» 12	Dodici	» 300	Trecento
» 30	Trenta		

Le cartelle saranno munite delle firme e dei bolli a secco e demaniali stabiliti col regolamento 19 febbraio 1911, n. 298.

Quelle che debbono servire al sesto cambio decennale e le relative matrici porteranno impresse a stampa, mediante fac-simile, le firme seguenti: il direttore generale « *Garbazzi* », il capo divisione « *Borgia* » v. per la Corte dei conti « *Cialente* ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 4 agosto 1921, n. 1227, *che autorizza a trattenere alle armi i militari del corpo Reale equipaggi della classe 1901 non vincolati da obblighi speciali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le esigenze del passaggio graduale alle ferme stabilite dal Nostro decreto 2 maggio 1920, n. 621, i militari del corpo R. equipaggi della ferma di due anni che si trovino o che verranno alle armi, della classe 1901, non vincolati a ferma speciale, continueranno a prestare servizio fino al giorno che sarà determinato, d'ordine Nostro, dal ministro della marina;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BERGAMASCO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.